

# SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A., OVVERO S.EC.AM. S.P.A.

## REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

## **Art. 1 – PREMESSE E FINALITÀ**

L'art. 56, comma 1, lett. h) del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito anche Codice) stabilisce che le disposizioni del Codice non si applichino, tra gli altri, agli appalti ed alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
  - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
  - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Secondo la Corte di Giustizia Europea “le prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza” e che, quindi, l’affidamento dell’incarico professionale abbia carattere fiduciario.

Ciò premesso, il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale, della giurisprudenza della Corte Europea sopracitata e comunque tenendo conto anche di quanto espresso dagli organi giurisdizionali nazionali intervenuti in materia e dalle Linee Guida ANAC, il conferimento da parte di S.Ec.Am. S.p.a. (di seguito anche Società) degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni.

## **Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Ai fini dell’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, assistenza nei procedimenti di mediazione/conciliazione/arbitrato o singole attività di consulenza, della predisposizione e formulazione di pareri, nonché dello svolgimento di qualsiasi altra attività giudiziale, la Società può affidare gli incarichi predetti con deliberazione del responsabile dell’Ufficio Legale, ad avvocati esterni iscritti nell’elenco all’uopo e previamente costituito dalla Società.

Il presente Regolamento non trova applicazione per gli incarichi di consulenza che dovessero esulare dall’ambito di applicazione del sopracitato art. 56, per i quali troveranno applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

Resta fermo che la Società si riserva, nell'ipotesi di controversie di particolare delicatezza, complessità, e/o connesse ad esigenze non previste e non prevedibili in via eccezionale, la facoltà di affidare gli incarichi in oggetto, anche a professionisti non iscritti nell'elenco e di individuare il nominando procuratore con modalità differenti, ovvero anche tramite affidamento diretto, laddove in casi di particolare rilevanza ed urgenza, la specificità, complessità e delicatezza della materia, giustificano tali opzioni, previa adeguata motivazione e nel rispetto dei principi generali del Codice dei Contratti Pubblici.

### **Art. 3 – ISTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI**

La società, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, affida di volta in volta i singoli incarichi di rappresentanza in giudizio, assistenza nei procedimenti di mediazione/conciliazione/arbitrato o singole attività di consulenza giuridica connesse ad esigenze non previste e non prevedibili, ad avvocati esterni iscritti in un elenco previamente costituito a seguito dell'espletamento di apposita procedura aperta pubblicizzata sul sito istituzionale e presso gli Ordini degli Avvocati del Foro di Sondrio.

L'elenco dei professionisti ha, di norma, validità biennale, con eventuale aggiornamento periodico, qualora siano presentate alla Società altre domande nella vigenza dell'elenco.

Il professionista potrà richiedere l'iscrizione in una o più tra le seguenti sezioni in cui sarà suddiviso l'elenco:

	Consulenza	Rappresentanza in giudizio
a) diritto amministrativo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) diritto civile	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) diritto del lavoro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) diritto penale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) diritto tributario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del singolo professionista, anche se facente parte di un'associazione o società professionale, presentata con le modalità ed entro i termini indicati nell'Avviso Pubblico e che risulti in possesso dei requisiti richiesti nello stesso Avviso. L'elenco di professionisti, suddiviso nelle sezioni in precedenza indicate e redatto in ordine alfabetico, sarà pubblicato nel sito internet dell'Azienda e ne verrà fornita periodica informativa al Consiglio di amministrazione.

L'inserimento nell'Elenco non ha alcun valore vincolante per l'affidamento di incarichi di patrocinio giudiziale o di assistenza.

### **Art. 4 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

Laddove si verifichi la necessità di conferire un incarico per le attività oggetto del presente Regolamento ad un professionista inserito nell'Elenco di cui all'art. 3, la scelta del professionista deve tenere conto, per quanto possibile e fatte salve eventuali ragioni di opportunità, del principio di

rotazione degli incarichi ed in relazione alla materia del contendere ed in considerazione alla tipologia di prestazione professionale richiesta, ci si dovrà attenere ai seguenti criteri:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto al fine di consentire l'unitarietà della linea di difesa;
- mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad un unico legale;
- eventuale pregressa proficua collaborazione con la Società in relazione alla medesima questione o similari;
- equa ripartizione degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista.

La scelta del legale avverrà previo espletamento di procedura concorsuale informale, attraverso l'acquisizione di almeno tre preventivi da professionisti iscritti nell'Elenco ed affidando l'incarico all'offerta più bassa.

La società si riserva altresì la facoltà, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, di affidare la trattazione di una controversia o richiedere una consulenza per la preparazione di un procedimento ad un professionista non inserito nell'elenco approvato nell'ipotesi in cui la materia del contendere presenti elementi di particolarità tali da richiedere una specifica capacità professionale dell'Avvocato non posseduta dagli iscritti o qualora si tratti di incarichi conferiti in un precedente grado di giudizio anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento

Ciascun incarico oggetto del presente Regolamento viene conferito con deliberazione dell'Amministratore Delegato, su indicazione del responsabile dell'Ufficio Legale, e con procura alle liti sottoscritta da soggetto facoltizzato, previa pattuizione di un compenso per la relativa prestazione professionale.

All'atto di accettazione dell'incarico il professionista deve rilasciare, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Il curriculum vitae del professionista è oggetto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza, di pubblicazione nell'apposita sezione "consulenti e collaboratori" del sito aziendale dell'Azienda.

#### **Art. 5 – PATTUIZIONE DEL COMPENSO**

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico in relazione ad un preventivo redatto dal professionista individuato – o dai professionisti in sede di valutazione comparativa delle offerte – secondo i valori di liquidazione concordati, per lo scaglione di riferimento, sulla base dei parametri forensi medi di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 o da quelli che successivamente entreranno in vigore.

Per i procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo (ex art. 696 c.p.c.) e di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite (ex 696 bis c.p.c.), così come per i procedimenti ordinari, il compenso include anche l'attività svolta a supporto della conciliazione, compresa l'eventuale redazione di un parere pro-veritate sulla opportunità della transazione, con indicazione delle motivazioni e delle condizioni a cui transigere.

Nell'ipotesi di un procedimento che coinvolge l'Azienda ed uno o più dipendenti, laddove il professionista sia scelto anche dal dipendente, sussistendo i presupposti per la concessione del patrocinio in virtù delle norme aziendali o di legge, sarà conferito un unico incarico.

#### **Art. 6 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO**

L'Ufficio Legale della Società segue l'evolversi dei contenziosi o delle consulenze affidati al legale esterno e funge da tramite tra la Direzione Generale e il Consiglio di Amministrazione, riferendo degli incarichi conferiti e fornendo aggiornamenti in caso di eventi rilevanti. In particolare, l'Ufficio Legale cura la trasmissione al professionista di tutta la documentazione utile a espletare la difesa dell'Azienda o a produrre il parere affidatogli. A tal fine le competenti funzioni interne dovranno fornire all'Ufficio Legale tutti gli atti, i documenti e gli elementi in loro possesso utili per la trattazione della controversia al fine in non incorrere in decadenze o prescrizioni lesive degli interessi aziendali.

Il legale incaricato a sua volta si impegna:

- a) a tenere costantemente aggiornata la Società sull'andamento del procedimento, trasmettendo all'Ufficio Legale copia telematica di ogni memoria, comparsa o altro scritto redatto e depositato nell'esercizio del mandato, gli atti depositati da controparte nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria oltre a rendere, previa eventuale richiesta della Società, una relazione riepilogativa sullo stato dell'incarico conferito, con indicazione, ove possibile, di eventuali previsioni in ordine all'esito finale della controversia;
- b) a informare l'Ufficio Legale della società dell'attività svolta e dell'esito di ogni singola udienza;
- c) ad assicurare la propria disponibilità a incontri presso la sede della Società o a collegamenti in videoconferenza;
- d) a fornire pareri scritti alla Direzione Aziendale in merito all'opportunità di proseguire il giudizio anche nei gradi successivi;
- e) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumenti di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite, con le dovute motivazioni e indicando le relative condizioni;
- f) a trasmettere, dopo l'iniziale disamina della fattispecie affidata, una valutazione scritta annuale in ordine al rischio di soccombenza per la Società classificandolo come probabile, possibile o remoto, al fine della costituzione del Fondo Rischi Accantonamento cause in corso; g) a fornire parere scritto in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un'eventuale chiusura transattiva, stragiudiziale o giudiziale, della vertenza;
- h) a notificare tempestivamente l'Ufficio Legale della necessità di nominare Consulenti Tecnici di Parte al fine di consentire alla Società di provvedere al conferimento dell'incarico nei termini processualmente previsti;
- i) a provvedere, qualora richiesto, all'invio della messa in mora della controparte per il recupero delle somme liquidate, laddove il provvedimento e/o l'accordo preveda la condanna ovvero l'obbligo di altre parti alla refusione delle spese sostenute dalla Società ovvero il rimborso di somme. La remunerazione per tale attività si intende ricompresa nel compenso determinato al momento del conferimento dell'incarico;
- j) ad informare con la massima tempestività l'Ufficio Legale in merito alle somme che si renda necessario versare nel corso del procedimento giudiziale, nonché in merito alle somme che la

- società deve pagare in base a provvedimenti giudiziari e ad ogni altro provvedimento e/o accordo transattivo, al fine di evitare eventuali azioni esecutive nei confronti della società;
- k) a non intrattenere rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi della società;
  - l) ad assumere la piena responsabilità per l'attività di tutti i collaboratori di cui dovesse fruire per l'espletamento dell'incarico;
  - m) a svolgere l'incarico affidatogli con autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, attendendosi ai massimi criteri di riservatezza sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori;
  - n) a comunicare tempestivamente alla Società la sopravvenienza di circostanze che possano determinare la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei professionisti esterni.

La Società ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico dal legale nominato, previa comunicazione a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata fino a quel momento. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività fino a quel momento espletata da determinarsi, entro i limiti fissati dal presente regolamento, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Società.

#### **Art. 7 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

Il compenso verrà di norma corrisposto interamente al termine dell'incarico, salvo che venga concordata al conferimento dell'incarico una modalità diversa. Il professionista è tenuto a presentare all'Ufficio Legale il progetto di notula con dettaglio delle fasi e/o attività svolte da documentare ove richiesto. A seguito di approvazione del progetto di notula il professionista esterno dovrà emettere fatturazione elettronica secondo le vigenti disposizioni normative. Nell'ipotesi in cui il provvedimento conclusivo del procedimento liquidi a favore dell'Azienda spese legali in misura superiore all'importo preventivato, tale maggiorazione sarà corrisposta al legale nella misura in cui le stesse siano state parzialmente o interamente recuperate.

Il compenso liquidato al professionista, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza, è oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del sito aziendale dell'Azienda.

#### **Art. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.

La cancellazione d'ufficio viene disposta con provvedimento motivato dell'Amministratore Delegato, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Legale, qualora si verificano le seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione previsti dall'art. 4 del presente Regolamento;
- b) rinuncia all'incarico per due volte consecutive senza giustificato motivo;
- c) mancato svolgimento dell'incarico con puntualità e diligenza;

- d) gravi inadempienze tali da poter compromettere le finalità dell'incarico e il rapporto fiduciario e suscettibili di arrecare nocumento alla Società;
- e) comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con le norme deontologiche, e con il vigente Codice Etico della Società;
- f) abbiano intentato cause contro la Società.

La cancellazione dall'elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere da parte del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all'attività affidata.

### **Art. 9 – PATROCINIO DEI DIPENDENTI**

L'elenco di professionisti disciplinato dal presente Regolamento potrà essere utilizzato anche per l'affidamento di incarichi di assistenza legale a dipendenti della Società nell'ipotesi in cui si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento giudiziale e sussistano i presupposti descritti dalle disposizioni aziendali o di legge vigenti in materia. A tal fine la Società metterà a disposizione l'elenco degli iscritti ed al dipendente potrà essere mostrato, ai fini della scelta, il curriculum prodotto al momento della domanda.

### **Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni sull'utilizzo dei dati per la formazione dell'elenco dei professionisti e per la successiva gestione del contratto.

Finalità del trattamento: i dati personali forniti del Professionista sono raccolti per l'iscrizione nell'elenco e per la gestione ed esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.

Modalità del trattamento: il trattamento è effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopraccitate finalità. Sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici per la durata prevista dalla normativa vigente. Per il contenzioso in genere (cause, ricorsi, patrocinio legale, ecc.) è prevista la conservazione a tempo illimitato.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-ter del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul sito web aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

I dati raccolti possono essere comunicati: ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono altresì comunicati ad ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 32 del D. Lgs n. 190/2012.

Obbligatorietà del conferimento dei dati personali: Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco ed eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco.

Diritti dell'interessato: relativamente ai suddetti dati agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. L'invio dei dati personali in risposta all'avviso per la

costituzione dell'elenco e la sottoscrizione del contratto da parte del professionista attesta la presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa. Titolare del trattamento è S.Ec.Am. S.p.a..

#### **Art. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua data di approvazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute nel vigente Regolamento.

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di adeguamento nell'ipotesi di entrata in vigore di disposizioni legislative modificative della disciplina in materia.

Viene istituito un indirizzo PEC (legale@pec.secam.net) che verrà utilizzato solo ed esclusivamente per le pratiche relative al presente regolamento.

Sondrio, li 16 dicembre 2024

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Avv. Raffaele Pini



Il Presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2024.